

FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Focus. Gli esportatori abituali possono beneficiare dei controlli sul plafond così da inviare entro fine anno le dichiarazioni

Gioco d'anticipo sulle lettere d'intento

La «nota», da numerare, deve precedere l'acquisto detassato

Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Gli esportatori abituali si apprestano a effettuare i primi controlli sul plafond in modo da inviare le dichiarazioni d'intento entro fine anno e ottenere così la detassazione già sugli acquisti effettuati nei primi giorni del nuovo periodo d'imposta.

L'articolo 1, comma 2 del decreto legge 746/1983 stabilisce che la dichiarazione d'intento va progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore, annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento nel registro tenuto a norma dell'articolo 39 del Dpr 633/1972 (o in apposita sezione del registro vendite o corrispettivi) e conservata a norma dello stesso articolo. Inoltre, nelle fatture emesse vanno indicati gli estremi delle dichiarazioni. La norma non individua il momento a partire dal quale è possibile emettere il documento e procedere ai relativi adempimenti, né tanto meno il criterio da utilizzare nell'attribuzione della numerazione progressiva. Dal punto di vista delle tempistiche è previsto solo che la lettera d'intento preceda l'acquisto detassato.

Da qui la possibilità di emettere (e consegnare) le lettere d'intento già alla fine del 2017, a valere sulle operazioni poste in essere dal 2018. Se è vero che il calcolo del plafond, in generale, può essere eseguito solo alla data del 31 dicembre, non può tuttavia escludersi che l'operatore, già in dicembre, sia in possesso di elementi tali da dargli la certezza di aver raggiunto lo status di esportatore abituale e altresì di determinare l'entità minima di plafond disponibile.

In tal senso si era espresso anche il ministero delle Finanze con la risoluzione 355803/1985, precisando che il modello di dichiarazione d'intento, contenente - così come contiene tutt'ora

- anche lo spazio (in alto a destra) ove indicare l'anno di riferimento, essa si riferisce. Analogamente, la numerazione è peraltro contenuta nella sezione "dichiarazione".

Tale impostazione si deduce anche dalle istruzioni ministeriali, in base alle quali in entrambi i campi va indicato "l'anno di riferimento", ed è confermata dalle dogane (circolare 8/D/2003, paragrafo 7.2). I medesimi criteri valgono per i fornitori che ricevono le lettere d'intento numerate progressivamente per anno di riferimento, indipendentemente da quello di ricezione e annotazione.

Il modello da utilizzare è quello previsto con il provvedimento del 2 dicembre 2016, attraverso il quale è possibile chiedere la detassazione della singola operazione (campo 1) piuttosto che per un pluralità di operazioni fino a concorrenza di un determinato importo (campo 2). A parere di chi scrive, non è necessario procedere a un'esatta ripartizione del plafond disponibile fra i vari destinatari in relazione all'ammontare dei presunti acquisti presso il singolo fornitore.

Infatti, come osservato anche dalle Entrate (risoluzione 38/E/2015), seppur con riferimento alle dichiarazioni d'intento presentate in dogana, la lettera si indica la quota parte del plafond Iva che si ritiene di impegnare all'importazione nel periodo di riferimento, rimanendo fermo che, in ogni caso, il plafond si intende consumato solo con l'effettuazione dell'acquisto.

In questi casi bisognerà fare attenzione e ricordare al fornitore (meglio con comunicazione avente data certa) le lettere d'intento al raggiungimento dell'importo disponibile, detagliando anche la data d'effetto della revoca dell'importo a partire dal quale la lettera perde efficacia.

La sintesi

EMISSIONE LETTERA D'INTENTO

L'esportatore abituale deve emettere la dichiarazione d'intento su modello conforme a quello ministeriale ed effettuare l'invio telematico all'agenzia delle Entrate. Deve consegnare al fornitore, oltre alla lettera d'intento anche la relativa ricevuta telematica in modo da consentire gli opportuni riscontri. Restano fermi gli obblighi di tenuta, aggiornamento e conservazione dell'apposito registro (in alternativa all'utilizzo di sezioni dei registri vendite/corrispettivi).

INVIO TELEMATICO

Il Dlgs 175/2014 ha previsto che è l'esportatore abituale a dover procedere all'invio telematico della lettera all'agenzia delle Entrate, anziché il suo fornitore. L'invio telematico (e la consegna al fornitore) devono in ogni caso precedere l'acquisto/importazione. Come chiarito con la risoluzione 38/E/2015, anche in caso di importazione l'operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d'intento.

OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della lettera all'agenzia delle Entrate prima di effettuare l'operazione e provvederà, altresì, a riempiere i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale. Deve inoltre tenere e aggiornare l'apposito registro e indicare gli estremi delle lettere nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

SANZIONI PRINCIPALI

Il fornitore che emette fattura non imponibile prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e averne riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate, è punito con una sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (articolo 7, comma 4-bis, Dlgs 471/1997). In caso di cessione non imponibile in assenza di lettera d'intento o per importi eccedenti quelli indicati la sanzione va dal 100 a 200% dell'imposta, al pari dell'operatore che acquista oltre il plafond disponibile o che non possiede i requisiti di esportatore abituale.

RIMEDI ALLO SPLAFONAMENTO

Sono previste tre diverse modalità di regolarizzazione dello splafonamento (circolare 50/E/2002):
a) richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al fornitore;
b) emissione di autofattura e versamento diretto dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi;
c) assolvimento dell'imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica e versamento delle sanzioni. Quest'ultima metodologia può essere adottata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzata la violazione non oltre (risoluzione 16/E/2017)

Scissione pagamenti. Dal Mef arrivano anche le rettifiche alla lista relativa al 2017

Aggiornato l'elenco «split» del 2018

Marco Magrini
Benedetto Santacroce

Il dipartimento delle Finanze, anticipando l'imminente emanazione della nuova versione del decreto attuativo delle modifiche introdotte in materia di split payment dal Dl 148/2017, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web ha provveduto a rendere noti gli elenchi dei soggetti sottoposti al meccanismo della scissione dei pagamenti validi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Con lo stesso comunicato ha reso noto, che sulla base di nuove segnalazioni ha provveduto per l'ennesima volta ad integrare gli

elenchi costitutivi validi per il 2017.

A proposito di quest'ultima novità, però, si evidenzia con favore che le modifiche, per la prima volta sono state rese note indicando in modo puntuale i soggetti esclusi e inclusi. In particolare, nel comunicato si legge che: «A seguito di nuove tardive segnalazioni, si provvede alla ulteriore rettifica di quattro casi riguardanti gli elenchi validi per l'anno 2017. In particolare, si escludono dall'elenco delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni locali (la società "Venice Maritime snc" e il "consorzio Urban

in liquidazione"); ii) includere la società "Fase uno srl unipersonale in liquidazione" nell'elenco delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni locali; iii) escludere per l'anno 2017 l'"Istituto per il credito sportivo" dall'elenco delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali». Per quanto riguarda gli elenchi validi dal 1° gennaio 2018, oltre a ribadire che negli elenchi non sono incluse le amministrazioni pubbliche per le quali è possibile fare riferimento all'elenco Ipa pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it),

disponibili sono i seguenti:
■ le società controllate di fatto direttamente o indirettamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministri;
■ gli enti e le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni centrali;
■ gli enti e le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni locali;
■ enti o società direttamente o indirettamente controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
■ enti e le fondazioni partecipate per almeno il 70% da amministrazioni pubbliche;
■ società quotate inserite nell'indice FTSE MIB.

Entrate. L'agevolazione è applicabile anche se due unità immobiliari vengono accorpate a una terza

Il bonus prima casa vale per tre

Angelo Busani

Può avvalersi dell'agevolazione "prima casa" il contribuente che acquisti un appartamento, avendone già altri due in proprietà, a condizione che, una volta acquistato questo terzo appartamento, esso venga unito agli altri due per formare un'unica unità immobiliare e a patto che quest'ultima non risulti avere caratteristiche tali da essere classificabile in Catasto nella categoria A/1 (quella che raggruppa le abitazioni di maggior pregio, nel gergo catastale identificate come "abitazioni signorili", per le quali la legge esclude che ci si possa avvalere dell'agevolazione "prima casa" per l'acquisto di un fabbricato della categoria A/1.

Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 154/E del 10 dicembre 2017. Il caso analizzato nella risoluzione è particolare per il fatto che concerne la progettata unificazione di ben tre unità immobiliari.

Nella documentazione di prassi e nella giurisprudenza il caso dell'acquisto, con l'agevolazione "prima casa", di un'altra abitazione, rispetto ad altra abitazione già di proprietà del contribuente, al fine di ampliare quest'ultima, è stato più volte preso in considerazione, ma non si era mai ecceduto il coinvolgimento di più di due appartamenti. Ora, invece, ne sono stati appunto presi in considerazione tre, e precisamente:
a) il primo, comprato con l'agevolazione "prima casa";
b) il secondo, comprato senza l'agevolazione, a causa appunto del fatto che il contribuente in questione già aveva la proprietà del primo appartamento, perché acquistato con l'agevolazione;
c) il terzo, da unire agli altri due per formare un tutt'uno (tra l'altro, articolato su due diversi piani dell'edificio di cui fanno

parte); per quest'ultimo acquisto, ci si è dunque posti il tema di utilizzare l'agevolazione, essendo l'acquisto appunto finalizzato ad ampliare una proprietà preposseduta.

La risposta non poteva che essere positiva e questo perché già da tempo l'amministrazione ha ammesso che non ostacola l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa" il fatto che il contribuente già abbia un'altra proprietà immobiliare, qualora il nuovo acquisto sia destinato ad ampliare la proprietà preposseduta.

Tra l'altro, non è importante (al fine di ottenere l'agevolazione in sede di secondo - e, a questo punto, di terzo - acquisto) che la proprietà preposseduta sia stata, a sua volta, acquistata con l'agevolazione "prima casa" (si veda in tal senso la circolare del 7 giugno 2010, n. 3), cosicché, in sede di ulteriore acquisto, l'agevolazione è concedibile.

In sintesi

01 | IL PRINCIPIO
Sulla base della risoluzione 154/E di ieri l'agevolazione "prima casa" può essere attivata dal contribuente che acquista un appartamento, avendone già altri due in proprietà, a condizione che, una volta acquistato questo terzo appartamento, esso venga unito agli altri due, per formare un'unica unità immobiliare

02 | LE POSSIBILITÀ
L'agevolazione vale sia nel caso in cui la prima proprietà (e anche la seconda proprietà, in caso di terzo acquisto) sia stata comprata con l'agevolazione stessa sia nel caso in cui non sia stata comprata con il bonus



I prossimi eventi in programma

Novità in tema di responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/01)

Milano, 17 e 18 gennaio 2018
Grand Hotel et de Milan

Roma, 21 e 22 febbraio 2018
The St. Regis Rome

Avv. Maurizio Arena Studio Legale Arena, Pres. Renato Bricchetti Corte di Appello di Milano, Avv. Bruno Cova Paul Hastings, Avv. Marco Dallavalle Studio Legale Corte, Avv. Guglielmo Giordanengo Studio Giordanengo Avvocati Associati, Avv. Bruno Giuffrè DLA Piper, Prof. Avv. Enrico Mezzetti Università Roma Tre, Avv. Francesca Petronio Paul Hastings, Avv. Gabriella Porcelli Philip Morris Italia, Avv. Maurizio Rubini Lottomatica, Cons. Ciro Santoriello Procura della Repubblica di Torino, Avv. Iole Anna Savini Studio Legale Savini, Avv. Francesco Sbisà BonelliErede, Avv. Federico Strada DLA Piper, Avv. Walter Vasselli Iva in AS

Anticorruzione e trasparenza nelle Società Pubbliche alla luce delle Linee Guida ANAC

Milano, 17 gennaio 2018
Baglioni Hotel Carlton

Roma, 19 gennaio 2018
Marriott Grand Hotel Flora

Avv. Angelita Caruocciolo Esperta di Anticorruzione e Trasparenza, Cons. Anna Corrado TAR Campania, Avv. Mariastefania De Rosa Avvocato e Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo, Dott. Stefano Losio MM, Prof. Avv. Mariano Protti Università di Torino, Cons. Massimo Santini TAR Lazio, Dott. Ivan Tranchida MM

Gli effetti fiscali dell'adozione dei nuovi principi IAS/IFRS

IFRS 9
Milano, 18 gennaio 2018

IFRS 15
Milano, 19 gennaio 2018

Milano, 18 e 19 gennaio 2018
Grand Hotel et de Milan

Dott. Francesco Bontempo* Agenzia delle Entrate, Dott. Armando D'Antonio Banca Monte dei Paschi di Siena, Dott. Tommaso Fabi Organismo Italiano di Contabilità, Dott. Ivan Guerri Intesa Sanpaolo, Dott. Sergio Marchese BMP Boldrini Marchese Pesaresi & Associati, Dott. Salvatore Meschino Astaldi, Dott. Giuseppe Nicosia Snam, Dott. Antonio Pantano UniCredit, Dott. Leonardo Piombino Organismo Italiano di Contabilità, Dott. Guerino Russetti* Agenzia delle Entrate, Dott. Giuseppe Zingaro Vodafone Italy

* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza. In attesa di autorizzazione.

Gli effetti del nuovo Codice Antimafia sull'attività di impresa

Milano, 23 gennaio 2018
Grand Hotel et de Milan

Cons. Giancarlo Capecci Tribunale di Torino, Dott.ssa Stefania Chiaruffini Chiaruffini & Associati, Avv. Guglielmo Giordanengo Studio Giordanengo Avvocati Associati, Dott. Luca Minello Chiaruffini & Associati, Cons. Gaspare Sturzo Tribunale di Roma

Il RUP dopo il Decreto Correttivo e le Linee guida ANAC n. 3/2017

Milano, 24 gennaio 2018
Grand Hotel et de Milan

Cons. Massimiliano Atelli Corte dei Conti, Prof. Avv. Arturo Cancrini Università di Roma "Tor Vergata", Prof. Avv. Francesco Cardarelli Università di Roma Foro Italo, Prof. Avv. Claudio Guccione Sapienza Università di Roma, Prof. Avv. Mariano Protti Università di Torino, Cons. Massimo Santini TAR Lazio

PSD2

Milano, 25 e 26 gennaio 2018
Baglioni Hotel Carlton

Avv. Marco Bellezza Portolano Cavallo Studio Legale, Avv. Fabrizio Cascinelli PwC Tax and Legal Services, Avv. Fabio Coco Zifello Associati Studio Legale, Dott. Salvatore Corigliano PwC | Technology - FS, Dott.ssa Sara Marozzi PwC | Advisory - Strategy & Operations, Dott. Alberto Ravanelli Banco BPM, Dott. Gianmarco Zanetti PwC | Technology - FS

Videoconferenza
Alcuni eventi saranno trasmessi anche in videoconferenza e potranno essere seguiti da qualsiasi personal computer o tablet con connessione internet.

PARADIGMA SpA
Tel. 011.538686 • www.paradigma.it • info@paradigma.it

